

Tabella 4.1 Rifiuti specifici dell'attività delle aziende agricole

Classificazione in vigore dal 1° gennaio 2002 a seguito della Decisione della Commissione 2000/532/CE			
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI		
0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca		
		020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
		020102	scarti di tessuti animali
		020103	scarti di tessuti vegetali
		020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		
		020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
		020107	rifiuti della silvicoltura
		020110	rifiuti metallici
		020199	rifiuti non specificati altrimenti

Tabella 4.2 - Principali rifiuti pericolosi derivanti dalle attività delle aziende agricole

Attività di generazione rifiuti	Tipologia di rifiuto	Codice Catalogo europeo dei Rifiuti (CER) e relativa denominazione
Utilizzo di macchine agricole	Oli minerali esausti di motori, trasmissioni, ingranaggi (di norma non sono clorurati)	13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
	Contenitori degli oli e dei lubrificanti	15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 01 11* imballaggi in metallo contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
	Filtri olio esausti di mezzi agricoli	16 01 07* Filtri dell'olio
	Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
	Batterie e accumulatori al piombo	16 06 01* Batterie al piombo
Utilizzo di mezzi tecnici (fitofarmaci, e fertilizzanti, mangimi)	Contenitori contaminati di prodotti agrochimici (biocidi, sostanze fitosanitarie)	15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
	Fitofarmaci inutilizzati	02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
	Residui di prodotti agrochimici	02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
	Filtri usati di atomizzatori	15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
	Prodotti pesticidi e/o biocidi scaduti	02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Prevenzione e cura delle patologie animali	Recipienti contaminati da composti veterinari	15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
	Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti	18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

Tabella 4.3 - Principali rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività delle aziende agricole

Attività di generazione rifiuti	Tipologia di rifiuto	Codice Catalogo europeo dei Rifiuti (CER) e relativa denominazione
Utilizzo di macchine agricole	Filtri di gasolio esausti da automezzi agricoli, indumenti protettivi*	15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi diversi da quelli della voce 15 02 02
	Pneumatici usati	16 01 03 Pneumatici fuori uso
	Rifiuti/Rottami ferrosi derivanti dalla manutenzione di attrezzature e macchinari	16 01 17 Metalli ferrosi 16 02 14 Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13
	Apparecchiature obsolete o loro parti	16 02 14 Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13
Realizzazione e utilizzazione di strutture e dispositivi per la produzione agricola	<p>Teli di copertura serre e tunnel deteriorati (PE, PEIR, EVA)</p> <p>Lastre rigide per serre deteriorate</p> <p>Film per pacciamatura deteriorati (PE)</p> <p>Tessuto non tessuto (PP) deteriorato</p> <p>Geomembrane (PVC, HDPE, PP) per impermeabilizzazioni</p> <p>Reggette, corde, nastri (PE, PP) di supporto coltivazioni, cordino agricolo (PP) per legature imballaggi</p> <p>Reti estruse (per raccolta olive, sostegno etc.) deteriorate (PP)</p> <p>Reti tessute (antigrandine, ombreggianti, frangivento) deteriorate (HDPE)</p> <p>Film insilaggio deteriorati (PE)</p> <p>Tubi per irrigazione, manichette deteriorati (PE, PVC, PRFV)</p>	02 01 04 Rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
Utilizzo di mezzi tecnici, preparazione, movimentazione e conservazione dei prodotti agricoli	<p>Cassette per frutta e verdura</p> <p>Scatole in cartone</p> <p>Sacchi sementi</p> <p>Sacchi mangimi</p> <p>Sacchi concimi</p>	15 01 01 Imballaggi, carta e cartone

	Cassette per frutta e verdura Flaconi, taniche e altri contenitori in plastica Vasetteria (PE, PP, PS) Film plastici a uso imballaggio Sacchi sementi Sacchi mangimi Sacchi concimi	15 01 02 Imballaggi in plastica
	Cassette per frutta e verdura Palletts Altri imballaggi in legno non trattato	15 01 03 Imballaggi in legno
	Flaconi, taniche e altri contenitori in alluminio, ferro e banda stagnata	15 01 04 Imballaggi in metallo
	Contenitori di più componenti (ad esempio plastica/carta) per materiali non pericolosi	15 01 05 Imballaggi in materiali compositi 15 01 06 Imballaggi in più materiali
Allevamento bestiame	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate)	02 01 06 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente, non riutilizzati nelle normali pratiche agricole
Lavorazioni prodotti agricoli annesse all'azienda agricola (es. cantine, caseifici, macelli aziendali)	Farine fossili di filtrazione e filtri da filtraggio mosti e vini	02 07 99 Rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche, rifiuti non altrimenti specificati
	Fanghi di depurazione di cantine	02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
	Fanghi di depurazione di caseifici	02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
	Fanghi di depurazione di macelli	02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
	Scarti animali inutilizzabili	02 02 02 scarti di tessuti animali 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Attività di demolizione delle strutture	Rifiuti/Rottami ferrosi derivanti dalla manutenzione di attrezzature e macchinari	02 01 10 Rifiuti metallici 17 04 07 Metalli misti
Scarti vegetali delle coltivazioni	Scarti vegetali di raccolta e di lavorazione non riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici	02 01 03 Scarti di tessuti vegetali

Tabella 4.4 - Obblighi per alcune attività di gestione di rifiuti che possono interessare l'azienda agricola

Attività	Autorizzazione nominativa ai sensi degli artt.27 e 28 Dlgs 22/97	Condizioni generali Vengono riportate solo alcune delle condizioni, per le restanti si veda il testo	Tenuta dei registri di carico e scarico
Deposito temporaneo di rifiuti	NO, se vengono rispettate specifiche condizioni	<p>Rifiuti pericolosi:</p> <p>avviati al recupero o smaltimento ogni 2 mesi, ovvero avviati al recupero o smaltimento quando il quantitativo raggiunge i 10 m³</p> <p>avviati al recupero o smaltimento una volta all'anno se quantità prodotta < 10 m³</p> <p>Rifiuti non pericolosi:</p> <p>avviati al recupero o smaltimento ogni 3 mesi ovvero avviati al recupero o smaltimento quando il quantitativo raggiunge i 20 m³</p> <p>avviati al recupero o smaltimento una volta all'anno se quantità prodotta < 20 m³</p> <p>Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:</p> <p>avviati a smaltimento o recupero ogni 5 giorni;</p> <p>avviati a smaltimento ogni 30 giorni per quantitativi non superiori a 200 litri</p> <p>Deposito temporaneo per tipi omogenei di rifiuti</p> <p>Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti</p> <p>Rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose</p>	<p>NO per rifiuti non pericolosi</p> <p>NO per rifiuti pericolosi se volume d'affari dell'imprenditore agricolo è < 15 milioni/anno</p> <p>SI per rifiuti pericolosi se volume d'affari dell'imprenditore agricolo è > 15 milioni/anno</p>
Stoccaggio	SI	Rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente	SI
Messa in riserva	NO, comunicazione alla Provincia	Rifiuti non pericolosi individuati dal DM 5 febbraio 1998 ed effettivamente avviati a operazioni di recupero secondo le modalità e le condizioni fissate dallo stesso decreto	SI

Tabella 4.5 - Adempimenti dell'azienda agricola relativi ad alcune attività di gestione di rifiuti

Adempimento	Obbligo	Condizioni
Comunicazione MUD da parte dei produttori di rifiuti agricoli	No	Rifiuti non pericolosi
	NO	Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi: se volume d'affari dell'imprenditore agricolo è <15 milioni/anno
	No	Imprenditore agricolo conferisce al sistema pubblico di raccolta
	Si	Rifiuti pericolosi se volume d'affari dell'imprenditore agricolo è >15 milioni/anno
Registri di carico e scarico da parte dei produttori di rifiuti agricoli	No	Rifiuti non pericolosi
	NO	Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi: se volume d'affari dell'imprenditore agricolo è <15 milioni/anno
	No	Imprenditore agricolo conferisce al sistema pubblico di raccolta
	Si	Rifiuti pericolosi se volume d'affari dell'imprenditore agricolo è >15 milioni/anno
Formulari di trasporto	NO	Quantità di rifiuti, anche pericolosi, trasportati dal produttore del rifiuto < 30 kg/d o a 30 l/d
	SI	Negli altri casi
Iscrizione all'Albo delle imprese che esercitano la gestione dei rifiuti per attività di trasporto	NO	Trasporto di Rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore
	NO	Trasporto di rifiuti pericolosi effettuato dal produttore per quantità < 30 kg/d o a 30 l/d
	NO	Trasporto di: <ul style="list-style-type: none"> • due batterie esauste per singolo trasporto; • quindici litri di olio esausto per singolo trasporto; • cinque contenitori di prodotti fitosanitari (non bonificati) per singolo trasporto.
	SI	Negli altri casi